

STATUTO

Mulino Ruatti

associazione di promozione sociale



Art. 1 - Denominazione - sede - durata

L'Associazione non riconosciuta denominata "Mulino Ruatti associazione di promozione sociale" o "Mulino Ruatti APS", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rabbi (Trento), in frazione Pracorno n°3, presso il Molino Ruatti - Museo del mulino ad acqua. L'Associazione opera all'interno del Comune di Rabbi, nonché in ambito provinciale, nazionale ed internazionale e può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Attività di interesse generale

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i nell'elenco riportato nell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (lettera f nell'elenco riportato nell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d nell'elenco riportato nell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l nell'elenco riportato nell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k nell'elenco riportato nell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IN DATA 10/11/2020
SERIE 3
F25
AL N. 527

- f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e nell'elenco riportato nell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore).

Art. 3 - Finalità e attività

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) tutela e valorizzazione di cultura e paesaggio;
- b) sostegno all'educazione e promozione sociale;
- c) promozione di un turismo culturale e sostenibile;
- d) sensibilizzazione alla conoscenza e alla cura del territorio.

Al fine di raggiungere le finalità menzionate, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) gestione e valorizzazione di musei e beni culturali, in primo luogo del Molino Ruatti;
- b) ideazione e gestione di visite guidate a strutture museali e di percorsi tematici;
- c) creazione e realizzazione di progetti di ricerca etnografica, storica, archeologica e ambientale;
- d) studio, catalogazione e cura di collezioni ed oggetti custoditi in musei e beni culturali;
- e) progettazione e predisposizione di allestimenti permanenti e mostre temporanee tematiche;
- f) ideazione e realizzazione di attività didattiche, educative e formative (laboratori, corsi, attività extra-scolastiche);
- g) organizzazione e partecipazione a iniziative pubbliche di interesse culturale, sociale e territoriale (incontri, conferenze, convegni, presentazioni, eventi, percorsi, manifestazioni, ecc.);
- h) promozione del reinserimento di culture antiche e tipiche;
- i) promozione dell'Ecomuseo;
- j) valorizzazione e vendita di prodotti tipici locali;
- k) redazione, produzione, diffusione, distribuzione e vendita attraverso vari mezzi di contenuti e pubblicazioni (come materiali informativi, testi, immagini, video, ecc.) inerenti i punti precedenti;
- l) creazione e partecipazione a reti e collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni attive in ambito culturale, sociale ed educativo;
- m) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 - Ammissione ed esclusione degli associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alla finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento e garantiscano il versamento della quota associativa annuale. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo

settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione entro 90 giorni dalla richiesta dandone comunicazione al richiedente e iscrivendolo nel libro soci. Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. E' quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E' altresì prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per 10 mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) per recesso volontario;
- c) per esclusione.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 60 giorni dal termine di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

L'associazione è composta da soci fondatori, ordinari, sostenitori, minori, benemeriti:

- a) soci fondatori: chi redige, approva lo Statuto e costituisce l'associazione (può partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo);
- b) soci ordinari: chi paga annualmente la quota sociale (può partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo);
- c) soci sostenitori: chi oltre alla quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo, versa ulteriori erogazioni a titolo discrezionale (può partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo);
- d) soci minori: minorenni rappresentati da chi ne esercita la potestà in sede di presentazione della domanda di adesione (partecipano alle riunioni assembleari pur senza l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i quali diritti vengono trasferiti in capo al soggetto esercente la patria potestà);

- e) soci benemeriti: sono coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e valorizzazione dell'associazione. La qualifica di socio benemerito è conferita dal Consiglio Direttivo, con esonero dal versamento di quote annuali. I soci benemeriti rappresentano formalmente l'associazione (partecipano alle riunioni assembleari pur senza l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo).

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 6 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo);

- 3) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- 4) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. E' quindi garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, comunicazione telefonica o via e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) definisce l'eventuale programma generale annuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determina il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. È ammessa una sola delega per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

E' previsto il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile. E' espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da tre a dieci amministratori eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato dall'Assemblea, con i quorum previsti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un eventuale Tesoriere.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario ed un eventuale Tesoriere dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, comunicazione telefonica o via e-mail almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto. Può essere, altresì, revocato con delibera della maggioranza dei consiglieri.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 12 - Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Nel caso di nomina di un Tesoriere, quest'ultimo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 13 - L'organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 4 anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 15 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 16 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'Associazione è

utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

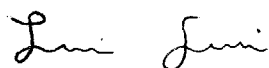
L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

16.10.2020

Presidente
Luisa Guerri



Segretario
Nicola Pedernana

